

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

(ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile)

della Società CASTELLO DI PETRATA S.R.L.

(Società SCISSA)

a favore della Società FAMILY RUN EVENTS SRL

(Società BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE)

Indice

PREMESSA	3
1. Società partecipanti alla scissione.....	3
2. Statuto della società.....	4
2.1 - Società scindenda.....	4
2.2 – Società beneficiaria.....	4
4. Rapporto di concambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro	4
5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria.....	5
6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci.....	5
7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione	5
8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci.....	5
9. Relazione dell’organo amministrativo e degli esperti.....	5
10. Vantaggi dell’operazione di scissione.....	5
11. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.....	6
12. Data di efficacia della scissione.....	6
12.1 - Effetti civilistici e contabili.....	6
12.2 - Effetti fiscali: imposte dirette	7
12.3 - Effetti fiscali: imposte indirette	7
13. Pubblicazione del progetto di scissione	7
14. Altre informazioni.....	7

PREMESSA

Il presente progetto di scissione è stato redatto dall'Amministratore della società "CASTELLO DI PETRATA SRL" (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa") ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale della società medesima, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "Family run events srl" (successivamente anche indicata come "società beneficiaria").

In particolare l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione del socio unico della società "CASTELLO DI PETRATA SRL", prevede il trasferimento alla "Family run events srl" del settore e ramo di azienda autonomamente identificabile così come meglio identificati al punto 3 del presente "progetto di scissione".

L'obiettivo dell'operazione di scissione è quello di separare il settore wedding attualmente svolto internamente alla società dal resto dell'attività.

Tale separazione consentirebbe fra l'altro, oltre ad una semplificazione della gestione della "CASTELLO DI PETRATA SRL", anche una riduzione del rischio complessivo aziendale e una razionalizzazione dei costi e massimizzazione dei ricavi in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella specifica e quella wedding) anche in previsione di una possibile valutazione di trasferimento a terzi del ramo aziendale.

A seguito dell'operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività di wedding, mentre la società scindenda continuerà la propria attività produttiva nel settore ristorazione recettività wellness hotel.

1. Società partecipanti alla scissione

1.1 - Società scindenda

La società scindenda, ovvero la "CASTELLO DI PETRATA SRL", ha sede in Assisi (PG) via Patrono d'Italia snc cap 06081 frazione Santa Maria degli Angeli (PG)– iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Perugia – con codice fiscale e Partita IVA al n. 03366430548 ed al REA con n. 284126, con Capitale Sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, e con indirizzo di posta elettronica certificata castellodipetrata@pec.it, ed ha la seguente compagine sociale:

CRESCENTE SRL

La società è amministrata da due amministratori nelle persone di

LUCA LANDRINI

GIOVANNI LANDRINI

1.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la "Family run events srl", sarà iscritta al Registro Imprese di PERUGIA, avrà sede in Assisi (PG) via patrono d'italia snc frazione santa maria degli angeli (PG) – avrà forma giuridica di una società a responsabilità limitata con Capitale Sociale di Euro 1.000,00 (mille/00) e beneficerà di parte del patrimonio del trasferimento afferente il settore wedding della società "CASTELLO DI PETRATA SRL".

La società avrà la medesima compagine sociale (ovvero avrà quale socio unico la società CRESCENTE SRL) come la scissa CASTELLO DI PETRATA SRL affinché al termine delle operazioni entrambe le società scissa e beneficiaria siano possedute dalla società Holding Crescente srl.

2. Statuto della società

2.1 - Società scindenda

Lo statuto della società “CASTELLO DI PETRATA SRL” non sarà oggetto di modifiche e resterà quindi quello attualmente in vigore.

2.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato “A”), come previsto dall’art. 2506-bis del codice civile.

3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell’articolo 2506–bis e 2501–ter Codice Civile, gli elementi patrimoniali che verranno trasferiti saranno soltanto attivi senza alcuna passività come di seguito elencati. Al fine di evitare qualsivoglia extravalutazione del capitale i valori sono sorretti dalla garanzia di una perizia giurata di stima e pertanto in tal sede ci si limita a richiamare tali valori ricordando che gli stessi rappresentano il limite massimo di recepimento.

Attività

€ 599.000,00 al valore dell’avviamento

€ 1.701.000,00 al valore del know how

TOTALE ATTIVITA’ Euro 2.300.000,00.

- Capitale sociale Euro 1.000,00

- Patrimonio Netto Contabile Euro 2.300.000,00

4. Rapporto di concambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Al socio unico della società “CASTELLO DI PETRATA SRL”, verrà assegnata l’intera quota della società “Family run events srl”.

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria.

Il valore di Euro 1.000,00 di Capitale Sociale della neocostituenda società verrà sottoscritto dai soci in misura identica al valore delle quote detenute da ciascun socio nella società scindenda e sarà costituita contemporaneamente all’atto notarile di scissione che ne farà parte integrante.

5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad Euro 1.000,00 sarà come suesposto detenuto dal medesimo socio unico della società scindenda, ovverosia dal “CRESCENTE SRL”

6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote né per la società scindenda, né per la società beneficiaria.

9. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2506-ter, terzo comma Codice Civile, trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater;
- relazione degli esperti di cui all'art. 2501- sexies c.c.;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile.

Inoltre, con il consenso di tutti i soci, si rinuncia a tutti i termini stabiliti dal codice civile ed agli adempimenti previsti dalla legge su tali termini.

10. Vantaggi dell'operazione di scissione

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli Amministratori delle società partecipanti alla scissione.

Poiché, in virtù del comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che hanno indotto gli Amministratori a procedere con la scissione, soffermandosi anche, in particolare, sull'assenza di profili di elusività dell'operazione, come peraltro chiaramente ratificato nella “Massima” relativa al “Parere n. 24 del 25 luglio 2006” del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.

Nel caso in specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società scindenda, valorizzando un ramo aziendale

attualmente svolto internamente ovvero sia quello afferente il settore wedding . Con tale operazione si andrebbe pertanto a separare l'attività caratteristica che continuerà ad essere svolta dalla società scindenda dall'attività di wedding che verrà affidata alla neo costituita.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, consentirà una allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che potranno esser meglio valorizzati nei confronti di terzi.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive, ha ritenuto non elusiva la scissione parziale proporzionale attuata come segue:

1. separando l'attività specifica e aziendale caratteristica da quella di altra attività non caratteristica;
2. trasferendo alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi attestati e riconosciuti tramite perizia di stima;
3. ottimizzando e controllando al meglio la redditività delle due attività e sviluppando meglio le stesse;
4. non alterando in alcun modo nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della beneficiaria che attualmente prevede una connotazione prettamente familiare (i soci della società CRESCENTE SRL sono fratelli); la scissione non è quindi preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni societarie allo scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti al diverso regime di tassazione delle plusvalenze di carattere finanziario;

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Si ribadisce ancora che l'obiettivo dell'operazione è soprattutto quello di ottimizzare la gestione del settore wedding della società beneficiaria alleggerendo al contempo sia la gestione contabile – amministrativa e commerciale, sia il rischio di impresa in capo alla società scissa.

11. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote

L'intera quota della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto.

12. Data di efficacia della scissione

12.1 - Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506–quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Perugia, in cui è iscritta la società scissa e presso il Registro delle Imprese di Perugia dove sarà iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entrerà nel loro patrimonio, i beni e gli elementi attivi e passivi ad esse inerenti, elencati precedentemente, così come i diritti e gli obblighi ad esse relativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter, numeri 5 e 6, ai fini contabili e fiscali, sarà possibile prevedere una data anteriore, ma comunque non antecedente il giorno 01 gennaio 2024.

12.2 - Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

12.3 - Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

13. Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Perugia, ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile, o in alternativa potrà essere pubblicato sul sito internet.

14. Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato "A") eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Perugia, li 11 01 2024

CASTELLO DI PETRATA SRL

Gli amministratori

Luca Landrini

Giovanni Landrini

Progetto di scissione parziale proporzionale
